

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:

ADELAIDE AMENDOLA	Presidente
UMBERTO L. SCOTTI	Consigliere
GIULIA IOFRIDA	Consigliere
FRANCESCO TERRUSI	Consigliere-Rel.
MAURA CAPRIOLI	Consigliere

Oggetto:

ARBITRATO LODO
Ud.21/03/2023 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 838/2022 R.G. proposto da:

DAL CIN GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VENEZIA,11, presso lo studio dell'avvocato LAMBERTINI LAMBERTO (LMBLBR49H03A944Q) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

contro

SERAFINI MAURO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCO MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato VISCONTI MARCO (VSCMRC67P25H501L) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati JACCHIA CATERINA (JCCCRN76E68A944M), JACCHIA MARIO (JCCMRA37A17G224Z)



-controricorrente-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2681/2021 depositata il 25/10/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere FRANCESCO TERRUSI.

Fatti di causa

La Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del lodo pronunciato il 4-6-2018 dal collegio arbitrale che, in Padova, aveva condannato Guido Dal Cin e la Grant s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti da Mauro Serafini, per la perdita degli emolumenti connessi alla carica di consigliere delegato.

Tale carica era venuta meno, secondo gli arbitri, per effetto di una strumentale applicazione dell'art. 25 dello statuto sociale a proposito della decadenza dell'intero c.d.a. in caso di cessazione di uno qualunque dei componenti, per qualsiasi motivo.


Secondo la decisione arbitrale Dal Cin si era dimesso dalla carica sociale per ragioni non del tutto chiarite, opportunistiche e tali da doversi ritenere "non commendevoli", tanto da far concludere per la fondatezza della pretesa risarcitoria.

La corte d'appello ha premesso che gli arbitri avevano deciso in base all'art. 34 dello statuto, previdente il lodo deliberato a maggioranza e secondo equità e non impugnabile salvo che nei casi di cui all'art. 36, primo comma, del d.lgs. n. 5 del 2003.

Escluso che la controversia involgesse questioni non compromettibili o relative a deliberazioni assembleari, ha affermato che nessuna ipotesi di contrarietà della decisione all'ordine pubblico poteva legittimare l'impugnazione del lodo in base all'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

Guido Dal Cin ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi.





Serafini ha replicato con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

I. - Non è fondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione.

Nel controricorso si sostiene che il ricorrente avrebbe omesso di dar conto dell'avvenuta notifica della sentenza e avrebbe altresì omesso di produrre la copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica.

E però proprio la decisione di questa Corte richiamata dall'eccipiente (Cass. Sez. U n. 21349-22) - tra le altre in materia - smentisce il fondamento dell'eccezione.

Nel giudizio di cassazione è esclusa la dichiarazione di improcedibilità quando l'impugnazione sia proposta contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica ove tale documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, per essere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all'art. 370, terzo comma, cod. proc. civ. (v. pure Cass. Sez. U n. 8312-19). Né il controricorrente ha disconosciuto la conformità della copia informale all'originale della sentenza notificata.

Il termine d'impugnazione risulta del resto rispettato, essendo stato il ricorso notificato nei sessanta giorni dal deposito della sentenza della corte d'appello (v. Cass. Sez. U n. 10648-17).

II. - Il ricorrente denuncia nell'ordine:

(i) violazione o falsa applicazione degli artt. 829, n. 9, e 101 cod. proc. civ., per avere la corte d'appello omesso di rilevare la nullità del lodo per vizio del contraddittorio, non avendo gli arbitri reso noti preventivamente i criteri equitativi ai quali intendevano ispirarsi ai fini della decisione;

(ii) violazione o falsa applicazione degli artt. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e 1343 e 1418 cod. civ., dovendo ravvisarsi una violazione dei principi d'ordine pubblico ogni volta che il lodo violi le



norme sostanziali in tema di responsabilità civile da atto illecito ovvero in ordine ai principi regolatori della responsabilità civile degli amministratori di società di capitali;

(iii) violazione o falsa applicazione dell'art. 816-bis cod. proc. civ., per non avere la corte d'appello ritenuto ammissibile il motivo di gravame a proposito dell'ammissibilità delle produzioni documentali allegate alle memorie difensive del giudizio arbitrale, nonostante la mancanza di indicazioni in ordine alla perentorietà dei termini istruttori;

(iv) violazione o falsa applicazione dell'art. 829, n. 4, cod. proc. civ. nella parte concernente la questione del superamento dei limiti del compromesso da parte del collegio arbitrale.

III. - Il ricorso è infondato.

La clausola di cui si discute è trascritta nella sentenza impugnata e da essa si apprende che il lodo in questione – lodo di equità - era stato indicato esplicitamente come non impugnabile "salvo nei casi previsti dall'art. 36, primo comma, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5".

Tale norma, oggi abrogata dopo il trasferimento delle norme dell'arbitrato societario nel codice di rito, veniva quindi in rilievo quale criterio di integrazione della clausola.

L'art. 36, nei casi ai quali ancora è applicabile, stabilisce che *"anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari"*.

IV. - Ora l'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. è stato abrogato dal d.lgs. n. 40 del 2006.

Nella versione *pro tempore* vigente, allorché fu scritto l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003, stabiliva che l'impugnazione per nullità è ammessa

se gli arbitri non hanno osservato le regole di diritto "salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile".

Ciò comporta che, tenendo da conto il dato normativo conseguente al d.lgs. n. 5 del 2003 al quale ha rinvio la clausola statutaria inter partes, il lodo sarebbe stato impugnabile per violazione delle regole di diritto, alle condizioni di cui al previgente art. 829, secondo comma, cod. proc. civ., sempre che si fosse trattato, però, di controversia su deliberati assembleari, ovvero di controversia per decidere la quale gli arbitri avessero dovuto conoscere questioni non compromettibili.

V. - Occorre farsi carico, tuttavia, del nuovo testo dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ.

Ciò in quanto questa Corte, a sezioni unite, ha in termini generali chiarito che l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi (come quello in esame) dopo l'entrata in vigore della novella. Ma ha aggiunto che, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato (Cass. Sez. U n. 9285-16).

Ne consegue che, in caso di clausola compromissoria societaria inserita in uno statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per *errores in iudicando* secondo il vecchio testo dell'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", perché così espressamente dispone la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 (ancora Cass. Sez. U n. 9285-16). Mentre in base alla medesima regola, in caso di clausola

compromissoria inserita in uno statuto successivamente alla novella del 2006, il riferimento presuppone di far capo al coordinamento tra l'art. 36 e la norma del codice di rito al momento vigente quanto all'errore di diritto sul merito della controversia, tale essendo non l'art. 829, secondo comma, vecchio testo, cod. proc. civ., ma il nuovo art. 829, terzo comma.

In questa eventualità la legge di rinvio, contenuta nell'art. 36 citato, è proprio quella compendiata nella regola offerta dalla nuova previsione codicistica; regola che non consente l'impugnazione per violazione di regole di diritto se non ove le parti l'abbiano espressamente disposta salva l'ammissione in ogni caso dell'impugnazione delle decisioni arbitrali per contrarietà all'ordine pubblico.

VI. - Giova dire che una conferma di simile conclusione si rinviene nella nuova disciplina dell'arbitrato conseguente al d.lgs. n. 149 del 2022, nella quale, dopo il trasferimento nel codice di procedura di tutte le norme sull'arbitrato societario (art. 838-bis e seg.), il riferimento è stato fatto appunto al terzo e non al secondo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., onde consentire l'impugnazione secondo diritto del lodo societario nei casi - identici a quelli anteriormente considerati - di cui all'art. 838-quater.

E d'altronde questa sezione ha già sottolineato come il riferimento contenuto nell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 all'art. 829 cod. proc. civ. può implicare da tale punto di vista un rinvio mobile, tale per cui, dopo la riforma dell'arbitrato, la correlazione vada fatta al nuovo terzo comma di quest'ultima disposizione (v. Cass. Sez. 1 n. 13842-19, nonché di recente Cass. Sez. 1 n. 3271-23).

VII. - Ora nel caso in esame non emerge dagli atti a quando risalisse l'inserimento della clausola compromissoria nello statuto, se cioè prima o dopo la novella del 2006.

Ma questo profilo non incide granché, in quanto ove anche, in rapporto all'epoca della stipulazione, l'ammissibilità della impugnazione del lodo fosse giudicata previo riferimento alle cause di impugnabilità



indicate nel nuovo testo dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ., la condizione di base sarebbe pur sempre la stessa: quella del lodo che, ancorché di equità o dichiarato non impugnabile, avesse imposto agli arbitri di decidere su questioni non compromettibili, ovvero quando l'oggetto del giudizio fosse stato costituito dalla validità di deliberati assembleari.

Detto altrimenti, il giudizio, in base alla clausola statutaria, doveva essere commisurato al testo dell'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 onde stabilire se fosse impugnabile o meno la decisione arbitrale; ma quella norma, pur esplicitamente richiamata, non consente l'impugnazione per errore *in iudicando*, quale che sia il testo di riferimento di tale errore (se l'art. 829, secondo comma, cod. proc. civ. vigente al momento del d.lgs. n. 5 del 2003 ovvero l'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006), se non nei casi di arbitrato su deliberazioni societarie (o su deliberati del c.d.a.: v. Cass. Sez. 1 n. 16780-22), o in quelli in cui gli arbitri abbiano conosciuto di questioni non compromettibili.

VIII. - La corte d'appello ha affermato che gli arbitri non avevano conosciuto di questioni non compromettibili, né avevano deciso in ordine alla validità di deliberati assembleari, e tale affermazione non è direttamente censurata. Essa, per le ragioni dette, sostiene dunque di per sé la decisione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo, a prescindere dalle considerazioni sull'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. e sull'esclusione delle prospettate violazioni dal novero della contrarietà del lodo all'ordine pubblico.

In questa ottica divengono irrilevanti (e comunque sono infondati) tutti i motivi di ricorso.

Che infatti nella concreta fattispecie la contrarietà all'ordine pubblico sia richiamata senza alcun costrutto è cosa evidente.

Ai fini dell'art. 829, terzo comma, cod. proc. civ. è necessario che il lodo, vale a dire la statuizione finale in esso contenuta, non le singole



argomentazioni a sostegno della decisione, sia contrario all'ordine pubblico.

E la nozione di ordine pubblico esprime quei principi etici, economici, politici e sociali che, in un determinato momento storico, caratterizzano l'ordinamento nei vari campi della convivenza sociale, coinvolgendo così i valori di fondo del sistema giuridico nazionale, che trovano sintesi nella Costituzione a tutela di interessi generali.

Per questa ragione i principi d'ordine pubblico non sono derogabili dalla volontà delle parti, e come tali non sono neppure suscettibili di compromesso (cfr. Cass. Sez. 1 n. 16755-13, Cass. Sez. 1 n. 16533-20, entrambe relative, peraltro, ad arbitrato di diritto comune).

Ben altra è invece l'ipotetica violazione delle eventuali norme imperative in cui sia incorso il collegio arbitrale.

La violazione di norme – anche imperative - non integra di per sé la contrarietà all'ordine pubblico della statuizione finale (cfr. per una specifica applicazione Cass. Sez. 1 n. 27615-22 quanto alla violazione del divieto del patto commissorio), e quindi non incide sul regime d'impugnabilità del lodo societario che non soddisfi la condizione previa di cui all'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.

IX. – Le spese seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 7.400,00 EUR, di cui 200,00 EUR per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile. Addì 21 marzo 2023.

La Presidente
Adelaide Amendola